

sito Internet della Regione e per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Asunis

ESTRATTO DECRETO DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 27 luglio 2009, n. 98.

Sentenze del Tribunale di Lanusei n. 157/2004 del 18.05.2004 e della Corte d'Appello di Cagliari n. 106/2008 del 9.11.2007, Seminario Vescovile di Lanusei c/Comune di Tortoli e U.S.L. n. 9. Richiesta intervento sostitutivo ex articolo 9, Legge Regionale 12 giugno 2006, n.9. Pagamento di euro 606.471,57 oltre interessi e spese ulteriori a favore di Seminario Vescovile di Lanusei. Fissazione termine per provvedere.

L'Assessore

Omissis

Decreta

Art. 1

Il Comune di Tortoli è tenuto a provvedere al pagamento euro 606.471,57, oltre interessi e spese ulteriori a favore di Seminario Vescovile di Lanusei entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente.

Art. 2

Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 1, sarà nominato un commissario ad acta che provvederà in via sostitutiva ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere pubblicato integralmente nell'albo del Comune di Tortoli per la durata di 15 giorni dal giorno successivo alla sua ricezione, nel sito Internet della Regione e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Asunis

DECRETO DELL'ASSESSORE DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE 23 luglio 2009, n. 30.

Istituzione "Comitato Pandemico regionale".

L'Assessore

Visto lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto Il T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio Decreto 26 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, che prevede, in caso di emergenze epidemiche, l'istituzione di apposite Unità di Crisi;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, e successive modifiche ed integrazioni, art. 7 bis, che prevede l'istituzione del Dipartimento della Prevenzione con compiti di garanzia della salute pubblica, promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità; miglioramento della qualità della vita;

Vista la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, recante "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5.

Rilevato che l'OMS ha raccomandato a tutti i paesi di mettere a punto un Piano Pandemico e di aggiornarlo costantemente seguendo le linee guida concordate;

Considerato che il Ministero della Salute ha stilato, sulla base delle indicazioni dell'OMS del 2005 una bozza di Piano nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale che ha inviato alla Conferenza Stato-Regioni;

Considerato che la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 9 febbraio 2006, ha sancito l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, con riferimento al "Piano nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale" allegato all'atto medesimo;

Atteso che tale Piano Nazionale:

-aggiorna e sostituisce il precedente Piano italiano multifase per una pandemia influenzale, pubblicato nel 2002;

-contiene le linee guida per la stesura dei Piani Pandemici regionali;

-si sviluppa secondo le sei fasi pandemiche dichiarate dall'OMS, prevedendo per ogni fase e livello, obiettivi e azioni;

-prevede, come allegati tecnici, le linee guida nazionali per la conduzione delle ulteriori azioni che saranno emanate, a cura del CCM (Centro nazionale per la prevenzione e controllo delle malattie) e saranno periodicamente aggiornate ed integrate;

Atteso che tale Piano Nazionale individua i seguenti obiettivi:

-identificare, confermare e descrivere rapidamente casi di influenza causati da nuovi sottotipi virali, in modo da riconoscere tempestivamente l'inizio della pandemia;

-minimizzare il rischio di trasmissione e limitare la morbosità e la mortalità dovute alla pandemia;

-ridurre l'impatto della pandemia sui servizi sanitari e sociali ed assicurare il mantenimento dei servizi essenziali;

-assicurare una adeguata formazione del personale coinvolto nella risposta alla pandemia;

-garantire informazioni aggiornate e tempestive per i decisori, gli operatori sanitari, i media e il pubblico;

-monitorare l'efficienza degli interventi intrapresi;

Vista la determinazione dirigenziale n. 908 del 15 settembre 2006 recante "Istituzione Gruppo di Lavoro-Piano regionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale" che istituisce un gruppo di lavoro regionale finalizzato alla stesura del Piano regionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale;

Vista la nota n. 34990 del 27 dicembre 2006, con la

quale viene trasmesso al Ministero della Salute il "Piano regionale della Pandemia influenzale" per la regione Sardegna, redatto sulla base delle indicazioni di cui al "Piano nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale";

Considerato che le Linee Guida per la stesura dei Piani Pandemici regionali, allegate al "Piano Nazionale di Preparazione e Risposta ad una Pandemia Influenzale", di cui all'Accordo Stato-Regioni del 9 febbraio 2006, prevedono "l'identificazione di un Comitato Pandemico regionale";

Ritenuto che tale "Comitato Pandemico regionale" deve essere composto da esperti in possesso di specifiche professionalità nel campo dell'Igiene Pubblica, delle Malattie infettive, della Medicina generale, della Pediatria, della Farmacia;

Atteso che il medesimo "Comitato Pandemico regionale" debba fornire il necessario supporto tecnico scientifico all'Assessorato per la realizzazione delle attività di prevenzione, controllo e gestione di un'eventuale pandemia influenzale, coordinando i diversi interventi all'interno e all'esterno dell'amministrazione regionale;

Decreta

Art.1

Per le motivazioni di cui alle premesse, è istituito il "Comitato Pandemico regionale".

Art.2

Il "Comitato Pandemico regionale", è composto dal Direttore generale della sanità e dal Direttore del Servizio Prevenzione, ed è come di seguito articolato. I competenti settori del Servizio Prevenzione forniranno il necessario supporto tecnico-amministrativo.

Componenti:

- Maria Stella Mura Docente di Malattie Infettive Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari
- Giuseppe Angioni Direttore Struttura Complessa Malattie Infettive Ospedale S.S. Trinità di Cagliari
- Fiorenzo Delogu Resp.le Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ASL 1 di Sassari
- Giorgio Steri Resp.le Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ASL 8 di Cagliari
- Paolo Emilio Manconi Docente di Medicina Interna -Azienda Ospedaliero- Universitaria di Cagliari
- Paolo Castiglia Docente di Igiene -Università di Sassari -Presidente regionale SITL
- Giovanni Panichi Responsabile del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL n. 5 di Oristano
- Vassilios Fanos Docente di Pediatria, Università di Cagliari
- Lucia Carta Responsabile Servizio Farmaceutico ASL 1 di Sassari
- Rosa Cristina Coppola Docente di Igiene Generale e Applicata - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari
- Silvio Piras Rappresentante dei medici di Medicina Generale

Art.2

Il "Comitato Pandemico regionale" è coordinato e presieduto dal Direttore generale della sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e si riunirà, in via ordinaria, presso l'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Art. 3

Su alcuni temi specifici, il "Comitato Pandemico regionale" potrà avvalersi della collaborazione di ulteriori esperti dell'Università di Cagliari e Sassari e di Organismi tecnico-scientifici nazionali ed internazionali.

Art.4

Il suddetto "Comitato Pandemico regionale" potrà essere modificato in relazione a sopravvenute esigenze.

Art.5

Le spese di partecipazione dei componenti del "Comitato Pandemico regionale" sono a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Art.6

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Liori

DECRETO DELL'ASSESSORE DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE 30 luglio 2009, n. 31.

Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 3, comma 1, lett. f): Adozione dei criteri per la destinazione della somma di euro 4.000.000,00 da erogare, tramite i Comuni, in favore delle famiglie che si assumono compiti di assistenza e cura di disabili fisici, psichiatrici e sensoriali UPB S05.03.007.

L'Assessore

Visto lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la Legge Regionale del 13 novembre 1998, n. 31;

Vista la Legge Regionale del 2 agosto 2006 n. 11;

Vista la Legge Regionale del 14 maggio 2009, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2009)»;

Vista la Legge Regionale del 14 maggio 2009, n. 2, "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2012";

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lett. f della citata legge del 14 maggio 2009 n. 1, che destina la somma di euro 4.000.000,00 all'erogazione di assegni di cura in favore delle famiglie che si assumono compiti di assistenza e cura di disabili fisici, psichiatrici e sensoriali;

Atteso che la predetta norma affida all'Assessore, competente per materia, l'adozione dei criteri necessari ai fini della ripartizione delle risorse regionali in argomento;

Preso atto che le famiglie, al cui interno è presente una persona disabile in situazione di gravità, devono comunque

farsi carico di rilevanti oneri di cura e assistenza;

Rilevata la necessità, al fine di garantire il più a lungo possibile la permanenza della persona disabile nel proprio contesto di vita, di fornire alle famiglie ogni utile supporto e sostegno per assolvere al meglio i compiti di cura e assistenza nei confronti del proprio familiare;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'individuazione e all'adozione dei criteri generali per la realizzazione di un programma sperimentale che riconosca il lavoro di cura e di assistenza svolto dalle famiglie, riconoscendo loro l'erogazione di un contributo economico di seguito definito "Assegno di Cura";

Ritenuto di dover individuare i seguenti criteri:

1. sono destinatari dell' "Assegno di Cura" i familiari di persone con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell' art. 3, comma 3, della legge 104/92 e valutati nel Piano Personalizzato di sostegno, di cui alla Legge 162/98, con un punteggio compreso tra gli 80 e i 100 punti;

2. accede al contributo il componente del nucleo familiare (di cui fa parte il disabile) maggiormente impegnato nell'attività di assistenza e di cura della persona disabile. L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del disabile, non dovrà essere superiore ai 10.000 euro;

3. qualora il disabile costituisca nucleo familiare a se stante, accede al contributo un familiare non convivente che, avendo consolidati e verificabili rapporti di assistenza con la persona disabile, si renda disponibile ad assicurare adeguata assistenza e cura quotidiana presso il domicilio del disabile interessato. In questo caso la continuità assistenziale deve essere verificata dai Servizi Sociali del Comune. L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del disabile non dovrà essere superiore ai 5.000 euro;

4. 1' "Assegno di Cura" è quantificato in euro 2.000 per un anno e verrà erogato agli aventi diritto tramite il Comune di residenza del disabile;

5. 1' "Assegno di Cura", non è cumulabile con il finanziamento previsto dal programma regionale "Ritornare a casa", di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 42/11 del 04.10.2006 e successive modificazioni

Decreta

Art. 1

In attuazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 1 lett. f della Legge Regionale n. 1 del 14 maggio 2009 sono adottati, in via sperimentale, i criteri necessari per la realizzazione e l'applicazione di un programma regionale che prevede l'erogazione di un contributo economico definito "Assegno di Cura", destinato alle famiglie che si assumono compiti di assistenza e cura di persone con disabilità fisica, psichiatrica e sensoriale.

Art 2

Per la realizzazione e per l'applicazione del programma in argomento sono individuati e adottati i seguenti criteri:

1) sono destinatari dell' "Assegno di Cura" i familiari di persone con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell' art. 3, comma 3, della legge 104/92 e valutati, nel Piano Personalizzato di sostegno di cui alla Legge 162/98, con un punteggio compreso tra gli 80 e i 100 punti;

2) accede al programma il componente del nucleo familiare (di cui fa parte il disabile) maggiormente impegnato nell'attività di assistenza e di cura della persona disabile. L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del disabile, non dovrà essere superiore ai 10.000 euro;

3) qualora il disabile costituisca nucleo familiare a se stante, accede al programma un familiare non convivente che, avendo consolidati e verificabili rapporti di assistenza con la persona disabile, si renda disponibile ad assicurare adeguata assistenza e cura quotidiana presso il domicilio del disabile interessato. In questo caso la continuità assistenziale deve essere verificata e attestata dai Servizi Sociali del Comune. L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del disabile non dovrà essere superiore ai 5.000 euro;

4) 1' "Assegno di Cura" è quantificato in euro 2.000 per un anno e verrà erogato agli aventi diritto tramite il Comune di residenza del disabile;

5) 1' "Assegno di cura", non è cumulabile con il finanziamento previsto dal programma regionale "Ritornare a casa", di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 42/11 del 04.10.2006 e successive modificazioni.

Art. 3

La somma di euro 4.000.000,00 graverà sul Bilancio Regionale 2009, UPB S05.03.007 Capitolo SC05.0692.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it

Liori

DECRETO DELL'ASSESSORE DEI LAVORI PUBBLICI 14 luglio 2009, n. 28.

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2009. Stanziamento regionale di euro 6.000.000, UPB S04.10.003 e risorse statali Legge n. 203/2008.

L'Assessore

Visto lo Statuto Speciale per la Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 07.01.1977, n. 1, recante "Norme per l'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali";

Visto l'articolo 8 della Legge Regionale